

15114-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -  
Monica Boni  
Roberto Binenti  
Francesco Centofanti - Relatore -  
Raffaello Magi

Sent. n. sez. 770/2021  
CC - 26/02/2021  
R.G.N. 26745/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Kinani Mourad, nato in Marocco il 21/07/1994

avverso l'ordinanza del 27/05/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza  
impugnata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, T.U. imm., l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di Mourad Kinani a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.

Secondo il Tribunale, non ricorreva la condizione ostativa all'espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. imm., in quanto Kinani, ancorché fratello di cittadina italiana, non aveva con lei una relazione di «convivenza», intesa quale «stabile legame [...] connotato da duratura e significativa comunanza di vita», come testimoniato dal fatto che la donna non si era mai recata in carcere ad effettuare colloqui. Il solo dubbio sull'esistenza del requisito di convivenza sarebbe stato peraltro sufficiente, per il medesimo Tribunale, a giustificare la reiezione dell'opposizione, essendo il condannato onerato della relativa prova.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nell'escludere il rapporto di convivenza tra sé e la sorella e, in ogni caso, avrebbe ommesso di valutare una serie di elementi rilevanti ai fini del giudizio ad esso affidato, quali il rapporto parentale, la durata del soggiorno in Italia, l'assenza di legami con il Paese di origine.

Con il secondo motivo il ricorrente parimenti deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, ove avesse dubitato dell'esistenza di condizioni ostative all'espulsione, avrebbe dovuto procedere ad istruttoria officiosa.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in entrambi i proposti motivi, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili.

2. Il giudice *a quo* ha errato, anzitutto, ad identificare la convivenza, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. c), T.U. imm., con il legame stabile tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita.

Questa definizione, tratta dalla giurisprudenza civilistica, ben si attaglia alla convivenza *more uxorio*, che non è tuttavia la forma di convivenza direttamente

contemplata dalla norma in esame (pur trattandosi di una condizione essa stessa potenzialmente ostativa: da ultimo, Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184-01), la quale fa piuttosto riferimento a qualunque forma di convivenza che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal rapporto di parentela preso in considerazione, che è quello entro il secondo grado.

Convivenze siffatte, dipendenti dalla parentela, non presentano l'intensa connotazione pretesa dall'ordinanza impugnata. Una coabitazione, che tragga titolo dal rapporto di parentela rilevante, basta ad integrare la fattispecie legale, purché se ne accerti la effettività secondo congrui indici di apprezzabilità esterna.

3. Le risultanze anagrafiche sono al riguardo insufficienti, ma appare altresì arbitrario negare il requisito sul mero rilievo, in sé non univoco, dell'assenza di colloqui in carcere tra i soggetti in tesi conviventi.

L'ordinanza impugnata, del resto, non ha adeguatamente considerato elementi, già in atti, che avrebbero potuto orientare diversamente il giudizio, come l'informativa 2 gennaio 2020 trasmessa dalla Questura di Novara, che riscontrava la circostanza di fatto alla base del divieto di espulsione allegato dall'interessato.

Nel caso fosse residuo un ragionevole dubbio, era comunque compito del Tribunale di sorveglianza approfondire l'indagine, dovendo tale organo giudiziario, nelle materie di sua competenza, quando non disponga degli elementi utili per la decisione, provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 666, comma 5, cod. proc. pen., all'acquisizione di «tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno» (Sez. 1, n. 2187 del 14/03/1997, Bianchetto, Rv. 207244-01), diversamente da quanto accade nel processo civile.

4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata alla stregua delle considerazioni che precedono, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovato giudizio, che faccia applicazione degli esposti principi di diritto e superi le riscontrate carenze motivazionali.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso il 26/02/2021

Il Consigliere estensore  
Francesco Centofanti

Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

